Anno 1874. | Roma - Mercoledì, 14 Ottobre | Num. 245.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2117 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 10 febbraio 1861 sull'istruzione secondaria per le provincie napolitane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, reggente il Dicastero della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito in Napoli un terzo Liceo che dovrà aprirsi nel prossimo anno scolastico, e le cui spese saranno a carico del bilancio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

CANTELLI.

Il N. 2118 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866;

Visto l'articolo 1° del regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È instituito un Nostro Consolato in Bruxelles con giurisdizione nelle provincie di Bramante, Hainaut, Limbourg e Namur, le quali cessano perciò di far parte del distretto consolare di Anversa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 27 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 2119 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È instituito un Nostro Consolato in Cajenna con giurisdizione in tutti i territori della Guiana francese e sue dipendenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 27 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Il N. DCCCCXXVIII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la domanda del municipio di Salza Irpina diretta ad ottenere la ricognizione di ente morale della Biblioteca pubblica comunale *Alessandro Manzoni* in cui verrebbe convertita la Biblioteca popolare dello stesso comune riconosciuta ente morale col R. decreto 13 marzo 1870, alla quale Biblioteca pubblica rimarrebbe annessa la popolare predetta;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 7 maggio 1874, che approva il nuovo statuto organico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni, reggente il Dicastero della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Biblioteca pubblica *Alessandro Manzoni* del comune di Salza Irpina, nella quale si converte la Biblioteca popolare da restare alla medesima annessa, è eretta in corpo morale.

Art. 2. Sono approvati i 34 articoli contenuti nello statuto organico del 7 maggio 1874 per la Biblioteca anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 23 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge* 20 *marzo* 1865 *sulla sanità pubblica e della legge* 22 *giugno* 1874, *numero* 1964.

Cont. e fine — Vedi numero di ieri.

TITOLO IV.

Tutela della sanità propriamente detta.

CAPITOLO I. — *Malattie endemiche.*

Art. 80. I medici condotti, allorchè si sviluppano nel comune speciali malattie che vi durano lungamente, ricompariscono a periodi regolari, e sono limitate ad un determinato territorio, ne daranno avviso al sindaco del comune mediante una relazione in iscritto, contenente i caratteri più essenziali della malattia, indicando se sia prodotta, o per lo meno favorita, da cause particolari ai luoghi stessi.

Art. 81. Il sindaco trasmetterà queste relazioni al prefetto, che le sottoporrà all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale, ove occorra, potrà delegare uno dei suoi membri a recarsi sui luoghi per verificare, in concorso del sindaco e del medico condotto, se la malattia dominante nei luoghi visitati abbia o no carattere *endemico*, quali sieno le cause locali che la producono e con quali mezzi si possa ripararvi.

La dichiarazione del Consiglio verrà trasmessa dal prefetto con le sue osservazioni al Ministro dell'Interno, il quale provvederà, secondo i casi, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO II. — *Epidemie e malattie contagiose.*

Art. 82. Manifestandosi in qualche comune una malattia di natura evidentemente pericolosa e diffusiva, o da potersi sospettare per tale, gli esercenti l'arte salutare che avranno avuto occasione di osservarla ne daranno tosto avviso al sindaco, il quale convocherà immediatamente la Commissione municipale di sanità.

La Commissione municipale di sanità, uditi gli esercenti, dichiarerà se, a parer suo, la malattia denunciata abbia carattere veramente epidemico o debba dirsi solamente sospetta, suggerendo al tempo stesso i provvedimenti che stimerà necessari ad arrestarne la propagazione.

Art. 83. La dichiarazione della Commissione municipale di sanità, di cui all'articolo precedente, verrà trasmessa al prefetto della provincia, ed in attesa di superiori disposizioni, il sindaco farà eseguire i provvedimenti dichiarati d'urgenza dalla Commissione.

Art. 84. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, e quando questo lo abbia proposto, inviterà uno dei membri del Consiglio stesso a recarsi sul luogo all'oggetto di visitare le persone affette, o sospette di malattia epidemica o contagiosa, stabilire la specie della malattia stessa, riconoscere se il metodo di cura adottato sia quello che meglio convenga, ed ordinare quei provvedimenti igienici e sanitari che stimasse necessari ad arrestarne la diffusione.

Il consigliere delegato si farà assistere da un membro della Commissione municipale di sanità, a scelta del sindaco, e dal medico condotto, ove esista.

Art. 85. Il sindaco eseguirà e farà esattamente eseguire i provvedimenti igienici e sanitari ordinati dal Consiglio delegato, salvo l'attenersi in seguito alle istruzioni che gli fossero impartite dalla autorità superiore in modificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 86. Il consigliere delegato, tornato dalla sua missione, presenterà al prefetto una relazione scritta intorno le condizioni igieniche e sanitarie del luogo visitato, la quale verrà immediatamente sottoposta all'esame del Consiglio provinciale di sanità per il suo parere e per quei suggerimenti che crederà di dare alla autorità governativa.

Il prefetto provvederà, attenendosi, quanto più sia possibile, alle deliberazioni del Consiglio, ed invierà in pari tempo al Ministro dell'Interno una accurata informazione del fatto.

Art. 87. Nei casi di gravi epidemie il prefetto inviterà a sedere nel Consiglio, una o più persone estranee al medesimo, a norma dell'art. 14 della legge.

Art. 88 Il sindaco, qualora, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, ritenga che alcuno degli esercenti l'arte salutare abbia scientemente contravvenuto all'art. 82 del presente regolamento, ne farà rapporto al prefetto, il quale inviterà il Consiglio provinciale di sanità a deliberare se sia o no il caso dell'applicazione di provvedimenti disciplinari contro lo imputato

Nel caso affermativo, pronuncierà contro lo imputato l'applicazione di una delle pene disciplinari di cui è parola nell'art. 131 del presente regolamento, tenendo conto dei casi e delle circostanze.

CAPITOLO III. — *Ospedali e case di salute.*

Art. 89. — In ogni stabilimento sanitario, di quei che vanno comunemente designati col nome di ospedale, meno casi eccezionali, il servizio medico dovrà essere regolato in modo che un medico non abbia sotto la sua cura un numero d'infermi maggiore di 50.

Art. 90. Gli infermi di malattia contagiosa verranno curati separatamente dagli altri. Gli infermieri e gli oggetti destinati al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente nel servizio delle infermerie comuni.

Art 91. Qualora l'ospedale, sia pel numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non si prestasse alla separazione degli infermi, prescritta nell'articolo precedente, l'amministrazione dello stabilimento dovrà adottare tutte le cautele atte ad impedire la diffusione delle malattie contagiose, curate nelle infermerie comuni.

Art. 92. La sala di deposito dei cadaveri dovrà essere isolata dallo stabilimento, od almeno lontana dalle infermerie e così disposta, da non essere a temersi la diffusione dei miasmi.

Art. 93. Quando gli ospedali e le case di salute accogliessero in tempi ordinari persone affette da malattie di natura pericolosa e diffusiva, e tale malattia si sviluppasse nello stabilimento, l'Amministrazione dovrà darne immediatamente avviso al sindaco del comune ed al prefetto della provincia.

La detta prescrizione devesi estendere anche alle case di convitto sotto qualunque titolo, qualora la popolazione delle medesime, infermandosi, sia curata nello stabilimento.

CAPITOLO IV. — *Esercizio dell'arte salutare.*

§ 1° — Esercizio della medicina e chirurgia.

Art. 94. Nessuno potrà esercitare la medicina o la chirurgia, se non abbia ottenuto il relativo diploma in una Università del Regno.

Art. 95. I medici ed i chirurgi, che si stabiliscono, o siano di già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del comune ove hanno il loro domicilio.

Art. 96. Le disposizioni, di cui è parola nei due precedenti articoli, non saranno applicabili ai medici o chirurgi che, avendo diploma di qualche Università, scuola o collegio di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri: essi però sono tenuti di presentare il loro diploma all'autorità competente ogni qualvolta ne verranno richiesti.

§ 2° — Esercizio della farmacia.

Art. 97. Nessuno potrà condurre una farmacia se non è munito del diploma di idoneità e non siavi autorizzato da speciale permesso del Ministro dell'Interno.

Art. 98. Ai farmacisti, muniti di diploma, è permesso esercitare la loro professione in qualità di assistente o di socio di un esercente autorizzato; la responsabilità però dell'esercizio rimane interamente al titolare.

Art. 99. La vendita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali, a dose ed in forma di medicamento, non sono permessi che ai farmacisti.

Art. 100. È vietato ai farmacisti lo spedire materie velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi effetti, anche in piccola o piccolissima dose, senza la ricetta del medico o di un veterinario patentato.

Art. 101. Sul recipiente dei medicinali spediti dovrà il farmacista scrivere la data, la indicazione del malato, i componenti principali del rimedio, se per uso interno od esterno, ed il modo con cui dev'essere somministrato.

Se trattasi di rimedi per cura di bestiame, si scriverà su di un cartellino: *ad uso veterinario.*

Art. 102. È obbligo del farmacista:

1° Di custodire le materie velenose in un armadio particolare, chiuso a chiave, e sotto la propria responsabilità;

2° Di tener fornito il suo stabilimento di tutte le sostanze medicinali sì semplici che composte, e comunemente in uso nelle prescrizioni mediche;

3° Di conservare i medicamenti in recipienti di tale materia da escludere ogni sospetto che il loro uso possa divenire pregiudizievole od anche solo pericoloso alla salute;

4° Di provvedere che le bilance, i pesi ed i vasi per misurare i liquidi sieno della massima esattezza a tenore dei campioni legali;

5° Di eseguire le ricette con precisione e diligenza, e senza usare un farmaco invece di un altro, se non con licenza espressa dell'esercente che lo avrà ordinato.

Art. 103. Le farmacie andranno soggette a visite che saranno ordinate dai prefetti, per propria iniziativa o sull'avviso dei Consigli provinciali di sanità.

Le visite saranno eseguite da un chimico farmacista e da un medico, in concorso del sindaco o di un suo delegato.

Art. 104. I visitatori saranno nominati dai prefetti tra i distinti chimico-farmacisti ed esercenti medici della provincia ed anche di altra provincia. In questo secondo caso la nomina verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno.

Art. 105. La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

1° Se il conduttore della farmacia abbia i titoli prescritti dall'articolo 97 del presente regolamento;

2° Se la tenuta della farmacia, tanto sotto il rapporto della qualità e quantità dei rimedi, che sotto quello del servizio, sia in conformità delle prescrizioni del regolamento stesso.

Art. 106. I visitatori procederanno alla visita coll'intervento del titolare o del direttore della farmacia, e descriveranno in un processo verbale lo stato e le condizioni in cui l'avranno trovata.

Copia del verbale sarà trascritta in un registro, che l'esercente è obbligato a tenere.

Tanto il processo verbale, che la copia di esso trascritta nel registro, saranno firmati dai visitatori, dall'esercente e dal sindaco o dal suo delegato.

Art. 107. Qualora, fra le sostanze in vendita presso i vari esercenti, alcuna se ne trovi inservibile, per nota qualità o cattiva preparazione, i visitatori procederanno all'immediato suo disperdimento.

Quando l'esercente vi si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro.

Art. 108. I visitatori, terminata la visita, trasmetteranno al prefetto della provincia i processi verbali, e, laddove ne sia il caso, un saggio delle sostanze medicinali sequestrate.

Il prefetto sottoporrà i verbali di visita e le sostanze sequestrate all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale proporrà al Governo, laddove occorra, i provvedimenti che, nell'interesse del servizio farmaceutico, e conformemente alla legge sulla sanità pubblica, stimerà necessari.

Art. 109. Ogni visitatore ha diritto ad un onorario di lire 20 al giorno pel tempo che esso avrà dovuto impiegare nello adempimento del suo mandato. È compresa nell'onorario anche l'indennità di viaggio e qualunque altra spesa, nessuna eccettuata.

La nota degli onorarii dei visitatori delle farmacie, sia per le visite ordinarie, che per le straordinarie, viene liquidata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 110. Le spese per la visita delle farmacie sono a carico del Governo. Nel caso però che l'esercente si trovasse in contravvenzione alla legge o al presente regolamento, saranno a di lui carico.

Art. 111. Per lo stabilimento di nuove farmacie si procederà a norma delle leggi e dei regolamenti sanitari attualmente in vigore nelle diverse provincie del Regno; i quali, conformemente all'art. 30 della legge, in ciò che concerne l'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie, non sono abrogati.

L'istanza per lo stabilimento di una nuova farmacia dovrà essere diretta al prefetto, il quale, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, ne fa proposta al Governo.

Art. 112. La nomina del titolare di una nuova farmacia o di farmacia rimasta vacante non potrà avere effetto, se pria non sia stata approvata dal Ministro dell'Interno, al quale unicamente spetta rilasciare l'atto di autorizzazione, di cui è parola nell'articolo 97 del presente regolamento.

L'autorizzazione all'esercizio della farmacia non potrà darsi in verun caso, se non a titolo personale e vitalizio.

La chiusura di una farmacia non potrà essere ordinata che dal Ministro dell'Interno, udito l'avviso del Consiglio superiore di sanità.

§ 3° — Dei flebotomi e delle levatrici.

Art. 113. È vietato di esercitare la flebotomia a chiunque non abbia ottenuto patente di idoneità in una delle Università dello Stato.

Art. 114. Coloro che alla data del presente regolamento esercitassero legalmente la flebotomia, in virtù di patente d'idoneità diversa da quella indicata nell'articolo precedente, potranno continuare nell'esercizio della flebotomia. Essi dovranno pure esattamente attenersi a quanto è loro prescritto nella patente d'idoneità, o in forza di altro atto ufficiale qualunque.

Art. 115. Le disposizioni dei due precedenti articoli sull'esercizio della flebotomia sono anche applicabili allo esercizio della professione di levatrice.

Art. 116. Tanto i flebotomi che le levatrici, legalmente autorizzati allo esercizio della rispettiva loro professione, dovranno far registrare la loro patente di idoneità nell'ufficio di segreteria del comune dove sono domiciliati.

Art. 117. È vietato alle levatrici di adoperare istrumenti chirurgici, di praticare operazioni manuali nei casi di presentazione anormale, e di prescrivere sostanze medicinali di azione energica.

Nei casi di parto difficile e pericoloso è obbligo della levatrice di avvertire immediatamente la famiglia che è necessaria l'assistenza dell'ostetrico.

§ 4° — Dei dentisti.

Art. 118. Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista, se non ha ottenuto il diploma in alta chirurgia od in chirurgia minore, ovvero quello speciale di dentista, in una delle Università dello Stato.

Art. 119. Le disposizioni dell'articolo 114 circa l'esercizio della flebotomia sono applicabili a coloro che alla pubblicazione del presente regolamento esercitassero l'arte di dentista, in virtù di patente d'idoneità diversa da quella indicata nell'articolo precedente.

§ 5° — Erbaiuoli e semplicisti e droghieri.

Art. 120. Gli erbaiuoli o semplicisti ed i droghieri dovranno denunciare le loro officine al sindaco del comune ove le stesse sono stabilite, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 121. Per intraprendere il commercio e la vendita di erbe e piante indigene di uso medicinale e per aprire una nuova drogheria, è necessario darne il preventivo avviso di quindici giorni al sindaco locale.

Art. 122. Le erbe e piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando siano di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti, non potranno essere dagli erbaiuoli vendute, o comunque cedute che ai soli farmacisti od ai direttori di laboratori chimici o di stabilimenti farmaceutici.

Art. 123. Le sostanze venefiche, che i droghieri possono tenere ai termini del Codice penale, saranno indicate in apposita tabella da redigersi dal Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO V. — *Epizoozie.*

Art. 124. I veterinari curanti ed i proprietari o ritentori, sotto qualsiasi titolo, di uno o più animali affetti da malattia d'indole epizootica o sospetti d'esserlo, debbono tosto darne avviso al sindaco del comune; il quale, preso atto della fatta dichiarazione, incaricherà sul luogo uno dei membri della Commissione municipale di sanità, un veterinario o il medico condotto, di verificare la natura e il carattere della malattia dichiarata epizootica o per lo meno sospetta di esserlo.

Se i delegati avranno giudicata la malattia essere epizootica o per lo meno sospetta, ordineranno sul luogo quei provvedimenti, che stimeranno necessari e di urgenza, onde poterne arrestare la diffusione.

Gli ordini dei delegati saranno senz'altro esecutivi.

Art. 125. Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi sviluppata una malattia epizootica, il sindaco ne darà immediatamente avviso al prefetto ed aspetterà da lui ulteriori disposizioni. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, inviterà il consigliere veterinario a recarsi sul luogo, onde procedere alla ispezione del bestiame ammalato, ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimerà convenienti.

Il sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del consigliere veterinario, sia che questi mantenga, modifichi o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate dai delegati municipali.

Art. 126. Se il consigliere veterinario avrà giudicato trattarsi dello sviluppo di una epizoozia, ed il Consiglio provinciale di sanità porti lo stesso giudizio, il prefetto ne riferirà immediatamente al Ministro dell'Interno, ed, in attesa di superiori disposizioni, sorveglierà a che siano esattamente osservate le prescrizioni igieniche e sanitarie ordinate dalle autorità competenti, diramando all'uopo particolari istruzioni a tutti i comuni della provincia.

Art. 127. In tutto il tempo della durata di una epizoozia nessun proprietario o ritentore di animali domestici potrà opporsi alle visite che l'autorità credesse fare eseguire da veterinari, all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi e le condizioni igieniche dei locali in cui fossero tenuti.

Art. 128. Al consigliere veterinario incaricato dal prefetto delle visite sanitarie nei casi di epizoozia, verrà corrisposta la indennità che gli sarà, a seconda dei casi, fissata dal Consiglio provinciale sanitario, la quale, in conformità dell'articolo 174 (§ 7) della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, andrà a carico della provincia.

CAPITOLO VI. — *Esercizio della veterinaria.*

Art. 129. Per l'esercizio della veterinaria è necessaria la regolare patente ottenuta in una delle scuole veterinarie del Regno.

Nulla però è innovato per riguardo a coloro i quali, comunque mancanti della patente, esercitano la veterinaria, in conformità delle disposizioni anteriori al presente regolamento.

Ai veterinari esteri è applicabile il disposto dell'articolo 96.

Art. 130. I veterinari patentati e quelli muniti di altra carta autorizzante all'esercizio della professione sono tenuti a far registrare il loro titolo nell'ufficio della segreteria del comune dove sono domiciliati, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

TITOLO V.

Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 131. I provvedimenti disciplinari che, conformemente all'articolo 25 della legge, i Consigli provinciali di sanità possono deliberare contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza sono i seguenti:

L'ammonizione di primo grado;

L'ammonizione di secondo grado;

La sospensione dall'esercizio da cinque giorni a tre mesi.

I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati che nei casi espressamente indicati nel presente regolamento, e sentito l'imputato nelle sue difese.

Art. 132. L'ammonizione di primo grado si fa in privato dal presidente del Consiglio provinciale di sanità.

Essa può essere delegata al sindaco locale.

L'ammonizione di secondo grado si fa pubblicandosi nell'albo pretorio del comune, dove è stabilito l'esercente, il decreto d'ammonizione.

L'ommissione di presentarsi per l'ammonizione di primo grado può dar luogo all'applicazione dell'ammonizione di secondo grado.

Art. 33. La sospensione consiste nel vietare all'imputato l'esercizio della sua professione entro i limiti del comune, dove ha stabilito la sua residenza.

Disposizioni generali.

Art. 134. Il Consiglio superiore, i Consigli provinciali, circondariali e distrettuali di sanità, avranno la loro rispettiva sede negli uffici del Ministero, delle prefetture, delle sottoprefetture e dei commissariati distrettuali.

Alle spese d'ufficio dei Consigli di sanità provvederanno, ciascuno per ciò che lo riguarda, il Ministro dell'Interno, i prefetti, i sottoprefetti ed i commissariati distrettuali.

Art. 135. I prefetti, non più tardi del 15 novembre di ogni anno, trasmettono al Ministro dell'Interno le proposte per l'annuale rinnovazione del terzo dei membri dei Consigli sanitari provinciali, circondariali e distrettuali.

Art. 136. Nei casi di visite, ispezioni e perizie, ordinate dall'autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da corrispondersi ai visitatori, agli ispettori ed ai periti, sarà di lire 20 al giorno pel tempo da essi impiegato nel disimpegnare il loro mandato, esclusa ogni altra indennità. Una tale disposizione non è applicabile ai periti, ingegneri, esercenti professioni liberali, impiegati o funzionari pubblici, ai quali fosse stabilita per speciale decreto una indennità diversa.

L'indennità di lire 20 potrà essere aumentata dal Ministro in casi straordinari.

Art. 137. Ogni comune dovrà avere un regolamento d'igiene pubblica.

I comuni che, alla data del presente, non avessero detto regolamento, dovranno compilarlo senza ritardo, per modo da poterlo pubblicare non più tardi del 31 dicembre 1874.

Art. 138. Ogni comune dovrà avere inoltre uno speciale regolamento di polizia mortuaria.

I comuni che ne fossero privi alla pubblicazione del presente regolamento, dovranno compilarlo non più tardi del 31 dicembre 1875.

Art. 139. I regolamenti comunali d'igiene pubblica e di polizia mortuaria non potranno contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.

Art. 140. Negli accennati regolamenti saranno determinate le pene di polizia per le contravvenzioni alle disposizioni in essi contenute.

Art. 141. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel capitolo 4° del titolo III e nei capitoli IV, V e VI del titolo IV del presente regolamento saranno punite con pene di polizia, salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale.

Disposizioni transitorie.

Art. 142. Fino a che non siano estese alle provincie toscane, siciliane, di Roma, della Venezia e di Mantova le disposizioni legislative che regolano la vaccinazione nelle altre provincie del Regno, o non siasi in altro modo provveduto all'unificazione di questo ramo di servizio sanitario, le funzioni di segretario nei Consigli sanitari provinciali, circondariali e distrettuali verranno esercitate dal membro più giovane.

Art. 143. Nelle provincie della Venezia e di Mantova, le funzioni conferite ai medici provinciali dal regolamento 25 gennaio 1822, n° 1882, sul servizio della vaccinazione verranno esercitate dal Consiglio provinciale sanitario. Il prefetto però potrà delegarle ad uno dei membri ordinari del Consiglio stesso.

Art. 144. Nella prima adunanza del mese di novembre 1874 e 1875, i Consigli sanitari provinciali e distrettuali delle provincie della Venezia e di Mantova procederanno all'estrazione dei loro membri, che dovranno uscire di ufficio per l'annuale rinnovazione del terzo di essi.

Art. 145. In quelle località nelle quali alla pubblicazione del presente regolamento non esista un cimitero comunale, il seppellimento dei cadaveri potrà continuarsi per tutto l'anno 1875 con le norme precedenti. Entro questo termine, dovrà essere costrutto il cimitero comunale, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 146. I cimiteri comunali che, alla pubblicazione del presente regolamento, non si trovino nelle condizioni di distanza prescritta dall'articolo 60, non potranno essere ampliati, e quando con le sepolture ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno soppressi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
G. CANTELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dimostrazione dei risultamenti del conto del Tesoro al 30 settembre 1874.

ATTIVO

Fondi di cassa e crediti di Tesoreria alla scadenza del 1873.		
Contanti presso le Tesorerie Provinciali e Centrale . . . . . . L.	109,984,270 82	
Fondi in via ed all'Estero: Effetti in portafoglio . . . . . . »	15,105,629 70	
		125,089,900 52
Crediti verso la Società delle Ferrovie Romane . . . . . . »	46,499,426 98	
Crediti verso l'Amministrazione del Fondo pel Culto . . . . »	24,623,625 23	
Crediti verso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	18,388,455 91	
Crediti diversi . . . . »	24,348,763 15	
Crediti per Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico imputabili al bilancio 1874 . . . . »	9,943,300 »	
Crediti per Carte contabili e deficienze di tesorieri . . . . . »	14,264,811 19	
		138,068,382 46
Riscossioni fatte a tutto settembre 1874.		
Imposta fondiaria . . . . »	127,527,182 66	
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . »	114,932,902 26	
Tassa sulla macinazione . . . . »	49,611,876 74	
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari . . . . . »	102,220,902 44	
Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione . . . . . »	1,509,920 23	
Dazi di confine . . . . »	73,639,943 19	
Dazi interni di consumo. . . . . »	43,828,346 95	
Privative . . . . »	92,841,131 78	
Lotto . . . . »	52,997,788 43	
Proventi di servizi pubblici. . . . . »	42,242,305 48	
Rendite del patrimonio dello Stato . . . . »	41,966,659 87	
Entrate eventuali diverse . . . . »	5,541,977 95	
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . »	56,324,163 25	
Entrate diverse straordinarie . . . . »	48,333,621 32	
Entrate dell'Asse ecclesiastico . . . . »	36,834,869 19	
		889,853,591 74
Mutui sul corso forzoso . . . . »	. . . . . .	20,000,000 »
Entrate degli stralci delle cessate Amministrazioni . . . . . »	. . . . . .	11,432 87
Debiti di Tesoreria al 30 settembre 1874.		
Buoni del Tesoro . . . . »	223,624,600 »	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . . . . »	34,000,000 »	
Amministrazione del Debito Pubblico. . . . . »	52,817,238 16	
Vaglia del Tesoro. . . . . »	14,613,927 97	
Diversi. . . . . »	55,694,133 92	
		380,750,000 05
		1,553,773,307 64

PASSIVO

Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1873.		
Buoni del Tesoro . . . . L.	184,407,100 »	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie. . . . . . . »	16,000,000 »	
Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	119,599,243 87	
Vaglia del Tesoro . . . . »	17,614,139 26	
Diversi . . . . »	31,201,439 01	
		368,921,922 14
Pagamenti fatti a tutto settembre 1874.		
Ministero delle Finanze . . . . »	563,612,663 84	
Id. di Grazia e Giustizia . . . . »	21,100,481 60	
Id. degli Affari Esteri . . . . »	3,815,556 16	
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . »	14,761,087 93	
Id. dell'Interno . . . . »	38,925,178 84	
Id. dei Lavori Pubblici . . . . »	103,920,114 11	
Id. della Guerra . . . . »	139,687,578 16	
Id. della Marina . . . . »	25,866,807 31	
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . . . . . »	7,055,241 51	
		918,744,709 46
Uscita per gli stralci delle cessate Amministrazioni. . . . . »	. . . . . .	2,376 41
Fondi di cassa e crediti di Tesoreria al 30 settembre 1874.		
Contanti presso le Tesorerie Provinciali e Centrale . . . . . »	75,565,202 64	
Fondi in via ed all'Estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio. . . . . »	24,213,137 80	
		99,778,340 44
Crediti verso la Società delle Ferrovie Romane . . . . . . »	46,499,426 98	
Crediti verso l'Amministrazione del Fondo pel Culto . . . . »	18,310,521 43	
Crediti verso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	53,413,782 70	
Crediti diversi . . . . »	17,510,021 56	
Crediti per Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico imputabili al bilancio 1874. . . . . »	11,947,100 »	
Crediti per Carte contabili e deficienze di tesorieri. . . . . »	18,645,106 52	
		166,325,959 19
		1,553,773,307 64

Prospetto comparativo delle riscossioni e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi da gennaio a tutto settembre.

		MESE DI SETTEMBRE 1874	MESE DI SETTEMBRE 1873	DIFFERENZA NEL 1874	DA GENNAIO A TUTTO SETTEMBRE 1874	DA GENNAIO A TUTTO SETTEMBRE 1873	DIFFERENZA NEL 1874
Riscossioni	Imposta fondiaria — per l'esercizio corrente .	810,972 99	269,341 79	+ 541,631 20	122,030,663 34	115,795,344 01	+ 6,235,319 33
	Imposta fondiaria — per arretrati.	466,006 44	1,606,830 22	— 1,140,823 78	5,496,519 32	33,838,052 21	— 28,341,532 89
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile — per l'esercizio corrente .	2,757,851 35	2,756,581 13	+ 1,270 22	104,522,799 05	98,468,730 02	+ 6,054,069 03
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile — per arretrati	511,669 99	1,010,791 36	— 499,121 37	10,410,103 21	23,835,429 03	— 13,425,325 82
	Tassa sulla macinazione	6,541,369 63	5,697,128 70	+ 844,240 93	49,611,876 74	47,224,952 12	+ 2,386,924 62
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari . . .	10,795,821 18	10,485,529 42	+ 310,291 76	102,220,902 44	96,167,031 66	+ 6,053,870 78
	Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione. . . .	177,514 55	148,297 04	+ 29,217 51	1,509,920 23	1,175,952 19	+ 333,968 04
	Dazi di confine	8,309,342 92	8,286,568 83	+ 22,774 09	73,639,943 19	70,390,895 80	+ 3,249,047 39
	Dazi interni di consumo	4,734,678 01	4,857,092 02	— 122,414 01	43,828,346 95	44,615,158 62	— 1,286,811 67
	Privative	6,191,342 24	6,889,340 01	— 697,997 77	92,841,131 78	92,444,118 18	+ 397,013 60
	Lotto	6,804,787 62	5,638,872 55	+ 1,165,915 07	52,997,788 43	48,699,658 52	+ 4,298,129 91
	Proventi sui servizi pubblici	4,012,166 40	4,116,219 54	— 104,053 14	42,242,305 48	34,086,675 68	+ 8,155,629 80
	Rendite del patrimonio dello Stato	3,019,974 15	2,346,514 36	+ 673,459 79	41,966,659 87	36,256,117 19	+ 5,710,542 68
	Entrate eventuali diverse	610,569 06	491,723 31	+ 118,845 75	5,541,977 95	7,541,402 16	— 1,999,424 21
	Rimborsi e concorsi alle spese	1,051,515 67	931,613 53	+ 119,902 14	56,324,163 25	55,073,787 64	+ 1,250,375 61
	Entrate diverse straordinarie	3,205,175 94	2,842,709 40	+ 362,466 54	48,333,621 32	(*) 42,224,238 44	+ 6,109,382 88
	Entrate dell'Asse ecclesiastico	4,127,715 21	5,326,487 29	— 1,198,772 08	36,834,869 19	43,606,166 88	— 6,771,297 69
	TOTALE . . . L.	64,128,473 35	63,701,640 50	+ 426,832 85	889,853,591 74	891,443,710 35	— 1,590,118 61
Pagamenti	Ministero delle Finanze . . . . L.	24,848,649 97	26,009,305 57	— 1,160,655 60	563,612,663 84	544,015,653 83	+ 19,597,010 01
	Id. di Grazia e Giustizia	2,293,682 58	2,390,183 08	— 96,500 50	21,100,481 60	21,177,435 15	— 76,953 55
	Id. dell'Estero	500,383 05	345,263 06	+ 155,119 99	3,815,556 16	3,702,239 78	+ 113,316 38
	Id. dell'Istruzione Pubblica	2,163,250 25	1,360,660 86	+ 802,589 39	14,761,087 93	14,371,981 16	+ 389,106 77
	Id. dell'Interno.	4,103,286 66	3,835,075 91	+ 268,210 75	38,925,178 84	37,911,473 99	+ 1,013,704 85
	Id. dei Lavori Pubblici	11,041,990 75	10,185,886 56	+ 856,104 19	103,920,114 11	121,206,597 49	— 17,286,483 38
	Id. della Guerra	14,589,254 »	15,099,744 90	— 509,490 90	139,687,578 16	135,785,582 05	+ 3,901,996 11
	Id. della Marina	2,574,938 82	3,255,917 44	— 680,978 62	25,866,807 31	25,568,270 50	+ 298,536 81
	Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio. .	631,021 27	1,099,568 83	— 468,547 56	7,055,241 51	7,211,329 62	— 156,088 11
	TOTALE . . . L.	62,746,457 35	63,581,606 21	— 835,148 86	918,744,709 46	910,950,563 57	+ 7,794,145 89
		+ 1,382,016 »	+ 120,034 29	+ 1,261,981 71	— 28,891,117 72	— 19,506,853 22	— 9,384,264 50

(*) Dalle *Entrate straordinarie* a tutto settembre vennero dedotte lire 2,924,023 61 e portate in aumento delle *Entrate eventuali* a motivo che nel bilancio 1874 i prodotti netti della Cassa depositi e prestiti si aggregarono alle entrate eventuali, mentre nel 1873 facevano parte delle *Entrate diverse straordinarie*.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Gl'Indiani degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, scrive l'*Ausland*, la popolazione indigena, vale a dire la popolazione indiana, diminuisce tutti i giorni davanti ai progressi dell'incivilimento, o piuttosto grazie agli stessi progressi dell'incivilimento.

Secondo una comunicazione fatta anni sono al Congresso americano dal commissario Parker, gli indiani che vivevano agli Stati Uniti era di 378,577, nel cui numero, i Cherokees, i Creeks, i Choctaws ed i Chichasaws, che abitano il *territorio indiano* e che adottarono in qualche modo i costumi e le abitudini degli Europei, si trovano in migliore posizione che non gli altri indiani, che hanno la caccia per solo mezzo di esistenza.

La estinzione degli indiani semi-civilizzati non procede sì rapida come per gli indiani tuttora selvaggi, ma è evidente che, oggidì, i giorni degli indiani che abitano negli Stati Uniti sono contati. Nonostante l'annessione delle tribù che, in seguito all'acquisto del Texas, del Nuovo Messico, della California e dell'Alaska ora dipendono dagli Stati Uniti, il numero totale degli indiani in questo paese non è per nulla maggiore di quanto lo fosse nel 1845 nel territorio di allora.

La verità vera è che l'estinzione degli indiani proviene unicamente dai progressi dell'invadente civiltà, alla quale essi oppongono una resistenza testarda. Le Pelli-Rosse non vogliono neppure sapere in che cosa consista l'incivilimento dei Visi-Pallidi, e perciò appunto sono destinati a perire come perisce la bestia selvaggia dovunque l'uomo va a fondare uno stabilimento durevole. Nello stesso modo che è difficile di addomesticare il lupo e di torgli il suo istinto sanguinario, è rarissimo il caso che si possa civilizzare l'indiano, ispirargli il gusto di una vita regolare, ed attaccarlo alla gleba quale agricoltore.

È vero che, tanto sui dintorni dei laghi Michigan ed Erié, quanto in altre località degli Stati Uniti, s'incontrano talvolta delle colonie d'indiani isolati; ma, gl'indiani che si sono stabiliti nelle località anzidette e che vi coltivano il suolo, come fanno gl'individui della razza caucasica, sono dei meticci, nelle cui vene non scorre più il puro sangue indiano. Le vere Pelli-Rosse seguono irresistibilmente il loro istinto che è quello di fare una vita nomade e di lottare ad oltranza contro quanti si studiano di far fare progressi alla civiltà.

Alcuni di questi indiani, che appartengono alle tribù dei Sioux, dei Kiowas, dei Chevanees, degli Arrapohoes, dei Crows e dei Comanches, divennero più pericolosi dopo terminata la guerra di secessione, e pochi anni sono, quantunque non fossero provocati dai bianchi, commettevano eccessi di ogni fatta a loro danno, e sfogavano la loro bestiale crudeltà trucidando delle intere famiglie, saccheggiando le carovane di emigranti, e fermando e svaligiando la posta americana.

È noto che, nel 1869, il Congresso nominò una Commissione, alla quale affidò il compito di regolare gli affari degli indiani, e di cercare e trovare, lontano dalle abitazioni dei bianchi e dalle linee ferroviarie, un territorio vasto abbastanza per riunirvi tutte le tribù indiane del Far-West. Quel territorio doveva essere in perpetuo proprietà loro, e nessun bianco, tranne gli impiegati governativi, avrebbe potuto stabilirvi dimora, senza il consenso degli indigeni. Per i primi anni, le tribù dovevano essere mantenute a spese dello Stato, che obbligavasi a fornire loro delle macchine agrarie, dei telai meccanici, e quanto altro potesse indurli a lavorare la terra ed a smettere dal fare vita girovaga.

Ecco ora quale, alla fine del 1873, era la situazione delle diverse tribù che accettarono le proposte del governo, e che vivono attualmente in quelle località che nomansi *il territorio indiano*.

I *Cherokees*, che sono 18,000, vale a dire i 3/10 dei 60,000 indiani semicivilizzati che risiedono su quel territorio, nella parte nord-ovest, all'est del 96° di longitudine, hanno terreni che occupano una superficie di 3,844,712 *acri*, e sulla frontiera sud del Kansas hanno inoltre un distretto territoriale largo 50 miglia. Un tempo, i *Cherokees* abitavano le località che costituiscono oggi gli Stati della Georgia, della Carolina del Nord e del Tennessee. I territori ch'essi occupano attualmente furono loro garantiti dai trattati conclusi e ratificati nel 1817 e nel 1835, ed a tenore dei quali fu stabilito ch'essi continuerebbero ad essere indipendenti, ad amministrare e governare a loro modo, ma che diverrebbero cittadini degli Stati Uniti subito che ne facessero la domanda. In virtù di quei trattati, i *Cherokees* stabilirono un governo nazionale, che ha la sua Costituzione e le sue leggi. Essi hanno dei libri scritti e stampati nel loro idioma, delle

chiese, delle scuole, delle accademie, dei tribunali e via discorrendo. Infatti, i *Cherokees* sono gl'indiani più civilizzati e più istrutti, che abitino il cosidetto *territorio indiano*. La loro Costituzione, che data dal 1827 e che ha per sue basi fondamentali la giustizia, il mantenimento dell'ordine, il continuo sviluppo del benessere generale e la conservazione della libertà, fu stampata nel 1859 insieme ad un Codice di leggi che contengono molte utili ed ottime disposizioni. A provare quanto ciò sia vero, basti il dire che, secondo quelle leggi, il marito non può disporre di quanto appartiene a sua moglie, che il matrimonio è dichiarato sacro, che i bianchi i quali si stabiliscono sul territorio non possono prendere che una sola moglie, che gli orfani sono allevati e mantenuti a spese dello Stato, e che gli editori di giornali (il giornalismo è in fiore anche fra i *Cherokees*) non debbono pubblicare nulla che possa menomamente offendere alcuno. Attualmente i *Cherokees* hanno una sessantina di scuole che funzionano benissimo, e delle quali si fanno i più grandi elogi.

Anche i *Choctaws* ed i *Chickasaws* sono pure tribù indipendenti e che amministrano da per loro la cosa pubblica. I primi, che sono 16,000, nella parte sud-ovest del territorio hanno 6 milioni, 688,600 *acri* di terreno. I secondi, che sono 6000, hanno 4,877,000 *acri* di terreno, che confinano con il distretto dei *Choctaws*.

I *Creeks*, che prima abitavano l'Alabama e la Georgia, sono in numero di 12,295, e posseggono 2,215,498 *acri* di terre, all'est e nel centro del territorio. Quantunque siano meno civilizzati che non gl'Indiani fin qui menzionati, è però quasi certo che faranno rapidi progressi nell'incivilimento. Però, siccome nel loro seno nacquero disordini di una qualche gravità, il governo degli Stati Uniti dovette mandare una Commissione d'inchiesta affinchè ne studiasse i motivi e procurasse di mettervi riparo.

I *Seminoles*, che sono 2398, hanno 200,000 *acri* di terre; i *Senecas*, che sono 214, hanno 44,000 *acri*, e 24,960 *acri* ne hanno i *Pawnees*, che sono soltanto 90, e che sono buoni ed operosi agricoltori.

I *Guapaws*, in numero di 240, che sono gl'indigeni propriamente detti del paese, sono poverissimi, ed occupano 104,000 *acri* nel nord-est del territorio.

Gli *Ottawas*, i *Peorias*, i *Kastaskias*, i *Weas*, i *Plankeshaws* ed i *Wyandiottes* sono tribù di poca importanza, ognuna delle quali conta soltanto poche centinaia d'individui.

I *Patawotoonics* abbandonarono nel 1861 i loro antichi possedimenti e divennero cittadini degli Stati Uniti. In quell'anno, essi stabilironsi sul territorio indiano in numero di 1600 sopra una estensione di 30,000 miglia quadrate. Da allora in poi, ogni famiglia ebbe 160 *acri* di terreno, ed 80 *acri* ogni individuo che abbia 21 anno.

I *Sucs* ed i *Foxes*, tribù assai più numerose, posseggono 483,840 *acri* di terreno; e 3,549,440 ne hanno i *Kiowas*, i *Comanches* e gli *Apaches*, che costituiscono una confederazione di tribù ancora del tutto barbare, e che coltivano appena un centinaio di *acri* nel S.-O. del territorio.

Gli *Arrapahees* ed i *Cheyennes* sono tribù non meno selvaggie delle precedenti, e che continuano ad andare errando nella parte sud del *territorio indiano*, vale a dire nel Texas, nel Nuovo Messico e nell'Arizona.

Gli *Apaches*, che sono molto numerosi, fanno di tanto in tanto delle scorrerie lungo la ferrovia del Sud-Pacifico, che si sta ora costruendo, e recano danni notevoli ai lavori.

Menzionando i *Wosistas* e le tribù agricole dei *Caddons* e dei *Delawares*, avremo enumerate quasi tutte le tribù che risiedono sul *territorio indiano*, e che ricevono pensioni e sussidii dal governo degli Stati Uniti. In quanto poi agli indiani della California, lo smodato abuso del rhum e di altre bevande alcooliche da una parte, e dall'altra la diffusione di alcune malattie fra essi vanno mietendo tante e tante vittime che, fra venti anni, forse non ne esisterà più nemmeno uno.

NOTIZIE VARIE

Sappiamo, scrive la *Gazzetta di Genova*, del 12, che dal Ministero della Pubblica Istruzione venne in quest'anno conceduto un sussidio di lire 2000 al nostro Museo civico per la pubblicazione dei suoi *Annali*, di cui fu già licenziato alle stampe il 5° volume ed il 6° si sta stampando.

— Secondo quanto afferma *La Voce* di Pietroburgo, in Russia non v'ha che un medico per ogni 17,000 abitanti, e nel governo di Perm e nel distretto di Cherdink, non ve n'è nemmeno uno per 60,000 persone.

In quanto poi agli ospedali, in tutto l'impero se ne conta uno per ogni 175,000 abitanti; un solo per sei milioni di donne in procinto di partorire; uno solo per 1,350,000 trovatelli; uno solo per 390,000 mentecatti, ed un solo asilo per un milione di sordo-muti.

Nell'esercito russo, invece, v'ha un ospedale per ogni 5000 uomini, ed in Prussia se ne conta uno per ogni 1250 soldati.

In Inghilterra poi si conta un medico sopra 3180 persone.

— L'*Eco d'Italia* di Nuova York del 16 settembre scrive:

« Abbiamo notizie della spedizione scientifica nelle regioni occidentali del lontano Colorado, sotto la direzione del dott. Hayden. Questa ha già percorso 7000 miglia discovrendo nuove valli agghiacciate, e regioni ricche di vegetazioni e di minerali. Il Marvine intanto con alcuni altri si è diretto al *fiume bianco*, mentre Stevenson col figlio del segretario Delano e l'artista Morano erano riusciti felicemente ad ascendere il monte Santa Croce.

— Ecco il sommario delle materie contenute nel fascicolo X (ottobre 1874) della *Nuova Antologia*:

Il segreto dell'urna (R. Bonghi) — La formazione degli idiomi letterarii, in ispecie dell'italiano dopo le ultime ricerche (N. Caix) — La geografia e le scoperte geografiche (Carlo Belviglieri) — Scavi, monumenti, musei e insegnamento della scienza delle antichità in Italia (G. Conestabile) — Amore bendato (Salvatore Farina) — Odoardo Beccari ed i suoi viaggi (Enrico H. Giglioli) — Il Ministero delle Finanze ed il Consiglio del Tesoro (Baer) — Rassegna musicale (G. A. Biaggi) — Rassegna politica — Bollettino bibliografico.

DIARIO

A proposito dell'affare concernente il conte Arnim, il *Nord* fa osservare che il presidente del tribunale di Berlino avrebbe scritto al suo collega di Stettino una lettera per iscusarsi di avere fatto procedere ad atti giudiziari nella giurisdizione del tribunale di Stettino, senza avernelo avvisato anticipatamente.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* cita alcuni articoli del Codice penale per giustificare l'arresto del conte Arnim sotto l'aspetto giuridico, e soggiunge che il ministero degli affari esteri non fece altro che porgere denunzia all'autorità giudiziaria, la quale poscia prese quei provvedimenti che giudicò opportuni.

A Praga i 77 deputati del partito così detto vecchio czeco, i quali avevano ricusato di assistere alle sedute della Dieta boema, indirizzarono al presidente di essa Dieta una nuova dichiarazione, nella quale essi prendono a giustificare la loro astensione, incolpando le disposizioni del regolamento elettorale, vizioso, dicono essi, e combinato in guisa da far prevalere gli interessi tedeschi: essi dichiarano che, fino a tanto che sarà in vigore questo regolamento, essi persisteranno nel loro sistema di opposizione passiva. La Dieta non tenne in nessun conto questa dichierazione, e proclamò vacanti i seggi dei settantasette deputati che hanno firmato quel documento.

Sui giornali francesi continuano ad essere molto divergenti i giudizi sul risultato delle elezioni del 4 ottobre pei Consigli dipartimentali. Mentre, per esempio, l'agenzia *Havas* conta 851 conservatori e 501 opponenti, la *France*, in quella vece, porta a 638 il numero dei candidati repubblicani eletti.

Il marchese di Noailles ha indirizzato ai suoi elettori nel dipartimento de' Pirenei, che lo hanno eletto a consigliere generale, una lettera per esprimere ai medesimi la sua riconoscenza. Riguardo al settennato egli si esprime nei termini seguenti:

« La legge del 20 novembre, la quale ha prolungato per sette anni i poteri del maresciallo di Mac-Mahon, presidente della repubblica, è un pegno di sicurezza per tutti. Noi dobbiamo desiderare che questa legge riceva tutto quello sviluppo ch'essa comporta. Noi dobbiamo anche desiderare che, sotto la protezione della medesima, nel rappacificarsi delle passioni e nell'unione degli animi, riesca a costituirsi un grande partito nazionale che serva di base all'avvenire del nostro paese e ci permetta di conseguire l'intento cui dobbiamo mirare, e che, al disopra della polemica dei partiti, deve sempre essere la meta suprema: il libero governo del paese per opera del paese medesimo ».

Per ordine del governatore di Madrid fu indirizzata ai giornali di quella capitale una nuova circolare concernente la stampa, e che è molto più severa delle precedenti. Con questa circolare si rinnova con maggiore premura il divieto di inserire ogni notizia relativa alle mosse delle truppe ed alle operazioni militari, salvo quelle già pubblicate nel foglio ufficiale.

Nel giorno 5 ottobre il re Cristiano di Danimarca ha inaugurato il Parlamento danese con questo discorso:

« Il nostro reale saluto!

« Di ritorno dalla nostra visita alle isole Faroer ed all'Islanda, dove abbiamo ricevuto tante prove di devozione dalla popolazione e testimonianze tanto certe ch'essa divide la nostra gioia di poter trovarci in mezzo ad essa, sentiamo il bisogno di recare personalmente al Parlamento un fraterno saluto da quelle lontane contrade. Nutriamo la fiducia che la presenza del re alla festa millennaria e la sua partecipazione ad essa abbia contribuito ad appianare i malintesi, che si sono opposti troppo a lungo all'adempimento dei nostri paterni desiderii, ed è nostra speranza che colla nuova Costituzione si sia iniziata una nuova èra e posto un buon seme nel terreno si fertile. Dio faccia ch'esso possa svilupparsi e portare buoni frutti per l'Islanda ed il suo popolo!

« Dopo l'ultima sessione parlamentare si compie il 25° anniversario della nuova Costituzione del regno ed abbiamo solennizzato quel giorno rivolgendo il pensiero al re Federico il quale, di sua libera volontà, divise il suo potere ereditario col suo popolo, e con riconoscenza pei buoni frutti che produsse quella concessione.

« Quest'oggi abbiamo voluto aprire personalmente il Parlamento, ciò anche nel sentimento del nostro reale dovere, per esprimergli il nostro desiderio che la discordia, la quale negli ultimi anni gittò la sua triste ombra sulla nostra gioia per la costituzione, ceda nuovamente il posto alla concordia, ch'è la condizione d'un lavoro efficace per la prosperità del paese. Abbiamo fatto a tale scopo ciò che riteniamo opportuno, confidiamo che il Rigsdag unirà i suoi sforzi a quelli del nostro nuovo ministero onde promuovere quelle riforme che hanno per iscopo lo sviluppo ed il benessere dello Stato, come pure che il Parlamento non rifiuterà la sua approvazione a quelle proposte che crediamo necessarie per mantenere una buona amministrazione dello Stato, per rendere più rapide le fonti di prosperità nazionali e per consolidare la difesa del paese.

« Le nostre relazioni coll'estero sono, come prima, di natura amichevole. Quantunque le condizioni politiche non abbiano ancora permesso la soluzione della quistione dello Slesvig del Nord, abbiamo però la speranza che ci riuscirà di ottenere una soluzione soddisfacente che ci sta sempre a cuore, come al nostro popolo ».

In conseguenza dello scioglimento della Camera dei deputati, i libretti di libera circolazione nelle strade ferrate e sui piroscafi postali, di cui i signori ex-deputati trovansi tuttora provvisti, cesseranno di essere valevoli con tutto il 24 corrente mese.

Agli onorevoli deputati di nuova elezione non ancora provveduti dei libretti a scontrino, per viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi postali, sarà consegnato dalle stazioni un biglietto ordinario da viaggiare in prima classe fino a Roma, dietro consegna di un certificato di elezione rilasciato dal presidente del collegio elettorale, ovvero da un prefetto o sottoprefetto di qualunque provincia o circondario del Regno.

I signori deputati che non intendessero di compiere d'un tratto l'intera corsa fino a Roma e che desiderassero invece di fermarsi in qualcuna delle stazioni intermedie dovranno provvedersi di tanti certificati quante sono le fermate che intendono di fare, per consegnarli alle stazioni e ricevere i biglietti per la prosecuzione del viaggio.

Qualora i signori deputati dovessero viaggiare in strade ferrate ed in piroscafi postali, dovranno provvedersi dei corrispondenti certificati.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 13. — Il *Times*, parlando della nota spedita dalla Spagna alla Francia, dice:

Il governo di Serrano, incalzato all'interno dal malcontento e dallo scoraggiamento della nazione in vista della sua inattività, cerca di fare un atto di esistenza. Speriamo che la Francia saprà evitare tuttociò che può dare motivo a lamenti, ma ciò sarà insufficiente a riabilitare il governo di Serrano. Malgrado il riconoscimento di tutto il mondo e la scrupolosa sorveglianza dei Pirenei, l'insurrezione carlista non potrà essere repressa senza onestà, saviezza, coraggio e perseveranza, le quali sole possono salvare il governo che venne a prendere il suo posto in Europa.

CIVITAVECCHIA, 13. — L'*Orénoque* ha lasciato definitavamente le acque di Civitavecchia, dirigendosi a Tolone.

BERLINO, 13. — Il conte d'Arnim fu condotto all'ospitale di carità.

La *Gazzetta di Voss* pubblica molti dettagli comunicati evidentemente a quel giornale da qualche amico del conte d'Arnim, che tendono a provare l'innocenza del conte. Secondo questa comunicazione, il conte d'Arnim non ebbe l'idea di provocare in Francia una restaurazione legittimista od orleanista e non ha voluto scuotere la posizione del principe di Bismarck con cui divideva i grandi scopi politici, benchè fosse di diverso parere in alcuni dettagli. La sfiducia fra Bismarck ed Arnim fu nutrita da alcuni denunciatori ed Arnim ebbe a subire molte ingiurie. Il segretario di Stato Bulow offerse ad Arnim il posto d'ambasciatore a Costantinopoli, ed Arnim accettò; ma, ritornato a Parigi, egli trovò alcune lettere scritte in modo inconveniente, dalle quali risultò che l'offerta fattagli non era seria. Arnim ritenne che queste lettere abbiano un carattere privato e rifiutò di consegnarlo a Bismarck, dichiarandosi però pronto di depositarle presso il tribunale.

PARIGI, 13. — Il *Kleber* è partito stamane per Tolone diretto ad Ajaccio.

Parlando della nota di Armijo, gli stessi giornali repubblicani biasimano l'attitudine del governo spagnuolo.

Il *Journal des Débats* dice che non è colpa della Francia se gli incrociatori spagnuoli non sanno custodire la costa ed impedire gli sbarchi. La Francia non è obbligata di assumersi un incarico che il governo di Madrid può compiere da sè, terminando così la guerra civile. Se il governo spagnuolo ha trovato nuovi alleati e nuovi protettori pronti a rendergli questo servizio, accetti pure il loro soccorso e buon pro gli faccia.

PARIGI, 13. — Il *Français* dice che parecchi giornali esagerano l'importanza della nota di Armijo e che la maggior parte dei fatti menzionati furono già oggetto di uno scambio di comunicazioni. Il duca Decazes rispose il 6 agosto, provando colla massima evidenza che la Francia prese tutte le precauzioni reclamate dagli usi internazionali.

PARIGI, 13. — Assicurasi che il duca Decazes spedì al signor Tiby, incaricato d'affari di Francia presso il Re d'Italia, un dispaccio col quale lo incarica di spiegare al governo italiano la decisione relativa al richiamo dell'*Orénoque*. Questo dispaccio sarebbe il primo scambiato fra i due governi su questo affare.

LONDRA, 13. — Alcuni dispacci di Santander annunziano che due battaglioni carlisti si sono resi in Algorta ed un altro offerse di arrendersi, a condizione che il governo rispetti i *fueros*

Borsa di Firenze — 13 *ottobre*.

Rendita italiana 5 0[0	71 15	nominale
Napoleoni d'oro	22 21	contanti
Londra 3 mesi	27 75	»
Francia, a vista	111 —	»
Prestito Nazionale	61 25	nominale
Azione Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1906 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	343 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	212 —	»
Banca Toscana	1463 —	fine mese
Credito Mobiliare	728 1[2	»
Banca Italo-Germanica	223 1[2	»
Banca Generale	— —	

Ferma.

Borsa di Londra — 13 *ottobre*.

Consolidato inglese	da 92 3[4	a 92 7[8
Rendita italiana	» 65 3[8	» 65 5[8
Turco	46 1[4	— —
Spagnuolo	da 18 3[8	» 18 1[2
Egiziano (1868)	— —	— —

Borsa di Parigi — 13 *ottobre*.

	12	13
Rendita francese 3 0[0	62 —	61 92
Id. id. 5 0[0	99 —	99 02
Banca di Francia	3890 —	3925 —
Rendita italiana 5 0[0	65 87	65 75
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	313 —	322 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	195 —	193 50
Ferrovie Romane	72 —	72 50
Obbligazioni Romane	185 —	184 —
Obbligazioni Lombarde	250 —	250 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16	25 15 1[2
Cambio sull'Italia	9 7[8	9 7[8
Consolidati inglesi	92 7[8	92 13[16

Borsa di Berlino — 13 *ottobre*.

	12	13
Austriache	188 1[4	187 3[4
Lombarde	84 —	84 —
Mobiliare	145 —	144 —
Rendita italiana	65 1[2	65 3[4
Rendita turca	46 —	45 1[2

Borsa di Vienna — 13 *ottobre*.

	12	13
Mobiliare	240 50	243 —
Lombarde	140	141 50
Banca Anglo-Austriaca	156 25	153 25
Austriache	308 50	309 —
Banca Nazionale	983 —	985 —
Napoleoni d'oro	8 85 1[2	8 83 1[2
Argento	104	103 80
Cambio su Parigi	43 70	43 60
Cambio su Londra	110 15	109 90
Rendita austriaca	73 90	74 —
Rendita austriaca in carta	69 95	70 15
Union-Bank	125 50	126 75

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 ottobre 1874, ore 13.

Barometro stazionario e leggermente abbassato. Dominio di venti di nord freschi e forti in molti punti delle coste Adriatiche e sui golfi di Napoli e Taranto. Mare generalmente mosso. Cielo sereno, alquanto nuvoloso solamente in alcuni paesi delle Marche, delle Puglie e dell'est della Sicilia. Nella notte scorsa scariche elettriche a Messina; lampi, tuoni e pioggia a Malta. Il tempo non accenna a notevoli cambiamenti.

Firenze, 13 ottobre 1874, ore 15 50.

Dominano ancora venti di nord, forti soltanto in qualche luogo. Il cielo si mantiene sereno su tutto il Mediterraneo, mentre è qua e là nuvoloso sull'Adriatico, il mare è tranquillo e il barometro quasi stazionario, piogge leggerissime presso il Gargano, a San Nicola di Casole e Otranto. Non vi sono indizi di cambiamento nello stato meteorologico d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 13 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	766 1	765 9	765 0	765 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	12 8	19 8	20 8	16 3	Termometro Massimo = 20 8 C. = 16 6 R. Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Umidità relativa	72	47	49	67	
Umidità assoluta	7 96	7 97	8 89	9 29	Magneti disturbati.
Anemoscopio	N. 6	N. 4	O. NO. 2	O. 2	
Stato del cielo	9. pochi cirro-strati nebbioso	10. qualche cumulo all' est	10. qualche cumulo intorno	10. nebbioso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 14 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semes. 75	— —	— —	71 05	71 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Fondiaria B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	460 —	455 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimes. 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 —	73 90	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	73 —	72 75	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 —	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	1112 —	1110 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	411 50	410 50	411 50	410 50	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	223 —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	360 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0[0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	1° semes. 74	500 —	500 —	395 —	390 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 60 (Parigi, Marsiglia, Lione)	109 60	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 72	27 70	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 20	22 16	— —
Sconto di Banca		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 1° sem. 1875: 71 02 1[2 cont.; 2° semestre 1874: 73 35 cont., 73 27 1[2 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

PREFETTURA DELLA PROV. DI TERRA DI LAVORO

Avviso di incanti.

Si porta a pubblica notizia che per disposizione del Ministero dell'Interno, contenuta nel dispaccio in data 29 settembre ultimo, n° 67662-63-1-C, div. 8ª, sez. 1ª, Direzione generale delle carceri, nel giorno 26 corrente ottobre, alle ore 12 meridiane, si procederà in questo ufficio di prefettura, innanzi all'illustrissimo signor prefetto o chi per esso, al pubblico incanto, col metodo di estinzione di candela vergine, serbate le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n° 5852, per lo appalto diviso in nove lotti della somministranza in natura dei commestibili e combustibili occorrenti per la Casa penale invalidi di Aversa.

1° Nel quadro posto in calce al presente avviso trovansi specificati i lotti non che i generi a somministrarsi, le quantità ed i prezzi di ciascun genere, e l'ammontare della fornitura per ogni genere e per ogni lotto.

2° Le quantità dei singoli generi indicate nel quadro sono approssimative, di guisa che l'appaltatore non avrà dritto a richiamo e ad indennità di sorta per ogni maggiore o minor quantità che dovesse somministrare.

3° La durata dell'appalto è di un triennio, cioè dal 1° gennaio 1875 a tutto dicembre 1877.

4° Per ogni lotto avrà luogo una distinta licitazione.

5° L'appalto seguirà in base ai patti e condizioni contenute nei capitoli generali e speciali approvati in data 29 maggio 1863 dal Ministero Interni, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, e che sono visibili a chiunque nella segreteria di questa prefettura in tutti i giorni ed ore di ufficio.

6° Gli incanti saranno aperti sulla base del prezzo di unità, peso, numero e misura assegnati per ciascun lotto, e verranno deliberati ad estinzione di candela vergine a favore di chi, sottomettendosi all'osservanza dei patti e condizioni sovraindicate, avrà offerto maggior ribasso sul prezzo di asta fissato per ogni lotto.

7° Le offerte di ribasso non potranno essere minori di cent. 20 per ogni 100 lire di prezzo complessivo del lotto.

8° Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità e depositare come cauzione provvisoria in numerario o in biglietti di Banca una somma equivalente al 5 per 100 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali volessero concorrere. Tale deposito sarà restituito subito a coloro che non risultassero aggiudicatari, ed all'aggiudicatario ancora quando avrà fornita la cauzione definitiva.

9. Il deliberatario poi entro il termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione dovrà presentare un fideiussore solidale ed un approbatore, notoriamente responsabili, e di soddisfazione dell'Amministrazione, oppure dare una cauzione corrispondente al sesto dell'ammontare della impresa mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito Pubblico, ovvero del corrisponente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

10. Scorso il detto termine se il deliberatario non si presentasse a stipulare il contratto o non prestasse la cauzione definitiva di cui sopra, perderà, a termini dell'art. 6 del capitolato d'oneri, il deposito per cauzione provvisoria, che cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà ad una novella asta.

11. L'appaltatore ed i suoi fideiussori dovranno per tutti gli effetti del contratto fare elezione di domicilio in questa città.

12. Tutte le spese di pubblicazione ed inserzione d'asta, contratto, copie, registro, bollo e qualsiasi altra relativa all'appalto andranno a carico del deliberatario, il quale dovrà depositare presso la segreteria una congrua somma, salvo regolare e definitiva liquidazione.

13. Il contratto non sarà definitivo che dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno.

14. Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione dei singoli lotti resta stabilito a giorni 15, e quindi scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 10 novembre prossimo venturo.

Lotti	GENERI		Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Chil	89760	» 32	28723 20	
	Pane pei detenuti sani	»	114900	» 27	31023 »	59746 20
2	Carne di vitello	»	»	»	»	
	Carne di vaccina	»	20068	1 25	25085 »	
	Carne di bue o manzo	»	»	»	»	25085 »
3	Vino rosso	Ett.	35	25 »	875 »	
	Vino bianco detto asprino	»	240	20 »	4800 »	
	Aceto	»	36	20 »	720 »	6395 »
4	Riso	Chil.	6550	» 46	3013 »	
	Fagiuoli e legumi secchi	»	5820	» 28	1629 60	4642 60
5	Pasta di prima qualità	»	9600	» 46	4416 »	
	Pasta di seconda qualità	»	21600	» 40	8640 »	
	Semolino	»	144	» 45	64 80	
	Farina di grano turco	»	»	»	»	13120 80
6	Patate	»	30000	» 10	3000 »	
	Rape	»	»	»	»	
	Erbaggi	»	36000	» 11	3960 »	6960 »
7	Olio d'olivo per condimento	»	844	1 20	1012 80	
	Petrolio raffin. d'America	Lit.	5400	» 60	3240 »	
	Olio d'olivo per illuminazione	»	»	»	»	4252 80
8	Burro	Chil.	»	»	»	
	Strutto	»	95	1 75	166 25	
	Lardo	»	3600	1 65	5940 »	
	Cacio vecchio di Puglia	»	95	2 »	190 »	
	Uova	Doz.	7200	» 07	504 »	6800 25
9	Legna di essenza dolce	Mir.	14400	» 20	2880 »	
	Ceppi id.	»	»	»	»	
	Carbone	»	1680	» 85	1428 »	
	Paglia	»	600	» 20	120 »	
	Foglie di grano turco	»	1800	» 35	630 »	5058 »
	Montare totale delle forniture				L.	132060 65

Caserta, 9 ottobre 1874.

5996 *Il Segretario:* Avv. A. LIVIZZANI.

COMUNE DI GROTTE S. STEFANO

Il sindaco del comune di Grotte S. Stefano, circondario di Viterbo nella provincia Romana, notifica che il Consiglio comunale nella sessione ordinaria del giorno 20 cessato settembre ha approvato il piano di esecuzione compilato dall'ingegnere signor Enrico Calandrelli di Viterbo, per la costruzione della strada comunale obbligatoria detta di Montecalvello, e che il piano stesso resta ora ostensibile nella sala del surriferito comune per la durata di giorni 15 a forma e per gli effetti degli articoli 17 e 19 del regolamento 11 settembre 1870, per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 sulla viabilità obbligatoria.

Grotte S. Stefano, 1° ottobre 1874.

5950 *Il Sindaco:* D. SENSI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Dietro istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, proprietario della miniera di piombo argentifero in Monteponi, territorio del comune di Iglesias, si è proceduto dall'ufficio distrettuale delle miniere alla ricostituzione dei limiti già assegnati alla miniera stessa e le operazioni eseguite a tale effetto, come appare da apposito verbale in data 12 luglio 1874, hanno fornito il seguente risultato:

Il vertice sud-est del perimetro segnato sul piano colla lettera *A* cade nella vigna di Giuseppe Maccioni, regione *Cuccuru Mannu* a mezzodì della strada provinciale di Gonnesa.

Quello nord-est distinto colla lettera *B* si trova in terreno di proprietà Pinna nella regione *Cungiaus*.

Il vertice nord-ovest segnato colla lettera *C* giace presso *Genna Carropiu*, poco a sud sud-ovest di Ariu *Genna Rutta* in terreno di Cuccu Giuseppe.

Infine il vertice sud-ovest che porta sul piano la lettera *D* trovasi in terreno di Severino Devilla poco a mezzodì della suddetta strada provinciale di Gonnesa ed in vicinanza della nuova fornace Hofman della Società Ceramica di Iglesias.

In ciascuno dei detti vertici venne eretto un pilastrino in pietra da taglio sormontato da una punta in ferro, incassati i tre ultimi in un prisma di muratura di 0 50 ² di sezione; essi non possono confondersi coi pilastri precedentemente apposti quali erano interamente in muratura ed a sezione circolare.

Tanto si reca a pubblica conoscenza perchè chiunque possa avervi interesse sia in grado di presentare quelle opposizioni che reputerà del caso a senso dell'art. 44 della legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Cagliari, 3 ottobre 1874.

5954 *Il Prefetto:* FASCIOTTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana *dal* 4 *al* 10 *Ottobre* 1874. 5981

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	500	411	103,639 52	117,769 04
Depositi diversi	37	49	120,098 »	71,948 32
Casse affiliate (di 1ª cl. in conto corr.	»	»	26,200 »	8,000 »
Casse affiliate (di 2ª cl. idem	»	»	2,000 »	9,000 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	.....	.....	251,937 52	206,717 36

Tribunale civile di Viterbo.

Estratto di bando col ribasso del decimo per vendita di beni immobili al pubblico incanto.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno di lunedì 23 novembre 1874, ore 11 ant., nella sala d'udienza del tribunale suddetto, ad istanza del signor avv. Ignazio Gisci e a danno del signor Pietro Crocetti, rappresentato il primo dal procuratore signor Edoardo Bardi, l'altro contumace, saranno posti nuovamente all'incanto col ribasso del decimo del prezzo di stima, e deliberati al maggior offerente a termini di legge i seguenti immobili, ciascuno dei quali formerà un lotto distinto, cioè:

1° lotto — Terreno olivato in contrada Ajarella, nel territorio di Tessennano, della quantità superficiale di decare una, segnato col numero di mappa 385, confinante coi beni di Braca Assunta, di Del Secco Giovan Pietro e di Orlandi Alessandro.

2° lotto — Terreno situato come sopra, di natura pascolivo-boschivo, in contrada Galietta, della superficie di decare 2, are 8 e deciare 8, distinto coi numeri di mappa 472, 1400, confinante con Crocetti Tommaso, De Carolis Gio. Battista e stradello.

3° lotto — Terreno vignato ed olivato, posto nel suddetto territorio, in vocabolo Valle lunga, della superficie di decare una, are 5 e deciare 3, distinto in catasto coi numeri di mappa 1524, 1525 e 1526, confinante coi beni dello stesso Crocetti Tommaso e Ternani Francesco.

4° lotto — Terreno cannetato, posto ove sopra, in contrada Fonte Pietro, di are 4, e deciare una, segnato in catasto col numero di mappa 1431, confinante Macchi ed Orlandi Niccola.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima, ribassato però di un decimo, e così nella ridotta somma pel 1° lotto di line 182 09 9; per il 2° di lire 68 44; per il 3° di lire 311 85; e per il 4° di lire 53 30 6.

Le condizioni della vendita risultano dall'originale bando depositato in cancelleria di detto tribunale.

Si avverte che chiunque vorrà offrire all'asta dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo del lotto respettivo cui intende ottare, non che la somma di lire 150 pel 1°; di lire 100 pel 2°; di lire 200 pel 3°; e di lire 70 pel 4° lotto, a titolo di spese approssimative degli atti di vendita, sentenza, trascrizione, registro, incanto, ecc.

I creditori ipotecari iscritti restano avvertiti a depositare nel termine di giorni trenta dalla notifica nella cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocamento per l'effetto della graduazione, alle operazioni della quale fu delegato il giudice signor Carosi.

Viterbo, 27 settembre 1874.

Ravignani canc.

6034 E. Bardi proc.

DIFFIDAMENTO.

Con atto dell'8 corrente ottobre, notificato dall'usciere Ignazio Baldazzi, la ditta Vincenzo Garbaccio, domiciliata a Biella, deduceva a notizia della ditta Samuel Pontecorvo, domiciliata in Roma, che si sono smarriti nel corso postale da Roma a Biella due biglietti all'ordine firmati dalla ditta Samuel Pontecorvo a suo favore di lire tremila ciascuno a conto merci, il primo con la scadenza del 15 decembre prossimo veniente e l'altro con la scadenza 31 detto mese, e che perciò detti effetti non pervennero mai al destinatario; e che in conseguenza egli non intendeva assumerne alcuna responsabilità, invitando la Ditta suddetta a rilasciare altri due effetti in sostituzione degli smarriti; che si protestava che niuno si potesse prevalere dei suddetti due effetti, ma che invece dovessero recapitarsi alla ripetuta ditta Garbaccio.

Roma, 13 ottobre 1874.

5086 Antonio avv. Guerra.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione resa in camera di consiglio addì 18 settembre 1874 sul ricorso del signor Antonio Barillari del 1° agosto 1874, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli i certificati intestati all'eredità del fu Antonio Barillari e per essa Rosario Barillari esecutore testamentario ed amministratore della stessa, sotto i numeri 217020 della rendita annua di lire 105, n. 217021 di annue lire 1235, n. 217022 di annue lire 1580, numero 342549 di annue lire 1160, della complessiva rendita di annue lire 4030 intesti annue lire cento in novello certificato al signor Antonio Carmelo Barillari fu Rosario, col vincolo a favore delle sue sorelle Elisa, Giuseppina ed Emilia Barillari per garentia del legato ad esse fatto dal defunto Antonio Barillari col testamento degli 8 settembre 1855. Il dippiù della rendita suddetta sarà tramutato in cartelle al portatore, che verranno consegnate al ricorrente Antonio Barillari. Ordina del pari che la suddetta Direzione per mezzo dell'agente di cambio signor Alberto Prisco proceda all'alienazione dei tre assegni provvisori intestati alla eredità del fu Antonio Barillari sotto i numeri 8383, 8384 e 27312, della complessiva rendita annua di lire 3 25, ed il correlativo prezzo verrà consegnato al signor Antonio Barillari. 5792

(1ª *pubblicazione*)

Tribunale civile di Vigevano.

Manifesto.

Con decreto dodici settembre 1874 del signor presidente di questo tribunale venne autorizzata Taccone Maria vedova di Carlo Zaja tanto in proprio che nella qualità di madre e legale amministratrice dei propri figli minorenni Antonia, Teresa, Ernesta, Pietro e Michelangelo Zaja residenti a Candia Lomellina a ritirare dalla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico le quattro cartelle del consolidato cinque per cento al portatore, la prima sotto il n° 501720, di annue lire cinquanta, la seconda sotto il n° 320501 di annue lire venticinque, la terza sotto il n° 501718 di annue lire dieci, e la quarta sotto il n° 312882 di annue lire cinque, totale annua rendita lire novanta; con dichiarazione che un quinto di detta rendita spetta in usufrutto alla ricorrente Taccone Maria, e gli altri quattro quinti ai suddetti suoi figli minori, e che dovrà sulle dette cartelle apporsi il vincolo pupillare per la proprietà a favore dei suddetti minori e durante la loro minore età.

Quanto sovra si deduce a pubblica notizia per ogni effetto che di legge.

Vigevano, 12 ottobre 1874.

5994 Casalini sost. Curti.

CITAZIONE.

L'anno milleottocentosettantaquattro, il giorno tredici ottobre in Roma.

Ad istanza dei signori Raffaele Ingenito appaltatore di fabbriche e dottor Giovannangelo Limoncelli, domiciliati in Napoli ed elettivamente in Roma presso il procuratore signor Giuseppe Borghi,

Io Francesco Fausti usciere del tribunale civile e correzionale di Roma ho ai sensi dell'art. 141 del vigente Codice di procedura civile citato i signori barone Luigi Giuseppe Cauli come padre ed amministratore dei minori Alfredo e Teresa figli suoi e della defunta Marianna Lancellotti, ed i coniugi marchesi Luisa Lancellotti e Vito de Raho, d'incognito domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti la 5ª sezione di questo tribunale civile, od altra che ne farà le veci in questo secondo periodo feriale, nell'udienza del giorno ventiquattro corrente, per ivi, in seguito della sentenza resa dal detto tribunale nell'udienza quattro agosto ultimo, in unione agli altri citati Carmine, Francesco e Filippo Lancellotti, non che a Riccardo Schifani, assistere alla prosecuzione e definizione del giudizio pendente tra gl'istanti ed i coniugi Niccola Nisco ed Adele Nisco de Stedingh.

5987 Francesco Fausti usciere.

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di sabato 7 prossimo novembre, ed ove d'uopo nel successivo lunedì e seguenti, alle ore nove del mattino, in Pojrino, nelle sale dell'Amministrazione dell'Ospedale dei Poveri Infermi in esso comune, e nel proprio fabbricato posto in via Municipale, n. 9, piano 1°, col ministero del sottoscritto si procederà alla vendita volontaria per mezzo d'incanto degli stabili proprii dello stesso Ospedale, posti in territorio di Pojrino-Riva presso Chieri e Pralormo.

La vendita avrà luogo in 63 distinti lotti al prezzo di cui infra:

In territorio di Pojrino:

Lotto 1. Corpo di fabbrica nell'abitato quartiere Altezi del Castello, sezione M, numeri 138, 139, 140, 141 e 142, d'are 49, tra orto, aia, prato e sedime di fabbricato, per lire 8500.

Lotto 2. Campo, regione Alberetta, sezione B, n. 58, d'are 86, cent. 55, lire 3221.

Lotto 3. Campo, regione Chicasc, sezione B, num. 101, d'are 32, cent. 50, lire 1208.

Lotto 4. Campo, regione Chiosso, sezione B, num. 121, d'are 31, centiare 15, lire 1153.

Lotto 5. Campo, regione Chiosso, sezione B, num. 125, d'are 30, centiare 55, lire 1148.

Lotto 6. Prato, regione Ponti, sez. C, numeri 274, 275, 276, d'are 35, centiare 70, lire 1321.

Lotto 7. Prato, regione Ponti, sez. C, n. 299, d'are 54, lire 1903.

Lotto 8. Campo, regione Lomello, sezione C, n. 347, d'are 39, cent. 37, L. 512.

Lotto 9. Prato, regione Gergasso, sezione E, n. 275, d'are 36, cent. 17, L. 1229.

Lotto 10. Prato, regione Prà d'Albere, sezione E, n. 335, d'are 18, lire 666.

Lotto 11. Prato, regione Prato Romeo, sezione E, num. 368, d'are 34, cent. 10, lire 1160.

Lotto 12. Campo, regione Rivetta, sezione E, num. 426, d'are 27, centiare 50, lire 1018.

Lotto 13. Prato, regione Rivetta, sezione E, numero 430, d'are 49, cent. 53, lire 2030.

Lotto 14. Incolto, regione Chiosso, sezione G, numero 35, d'are 14, cent. 95, lire 40.

Lotto 15. Campo, regione Chiosso, sezione G., numero 43, d'are 15, cent. 03, lire 362.

Lotto 16. Prato, regione Prati di Ferro, sezione G., n. 52, d'are 5, centiare 40, lire 141.

Lotto 17. Campo, regione tra le Due Acque, sez. G, numeri 143 e 144, d'are 36, cent. 26, lire 1062.

Lotto 18. Campo, regione Conoglie, sezione G, numeri 369, 423, 424, d'are 87, cent. 45, lire 1924.

Lotto 19. Campo, regione Ceresa, sez. G, num. 547, d'are 42, cent. 70, lire 1452.

Lotto 20. Campo, regione Ceresa, sez. G, num. 567, d'are 43, cent. 60, lire 1483.

Lotto 21. Campo, regione Conoglie, sezione G, num. 629, d'are 70, cent. 85, lire 1701.

Lotto 22. Campo, regione Vico dei Maloni, sez. I, num. 477, d'are 40, cent. 30, lire 645.

Lotto 23. Campo, regione Compromesso, sez. K, numeri 198 e 366, d'are 67, cent. 65, lire 1827.

Lotto 24. Campo, regione Compromesso, sez. K, num. 207, d'are 30, cent. 40, lire 639.

Lotto 25. Campo e prato, regione Cantarana, sez. K, num. 235, d'are 104, cent. 50, lire 1928.

Lotto 26. Prato, regione Prato di Prà, sez. K, n° 239, d'are 34, cent. 96, lire 918.

Lotto 27. Prato, regione Prato di Prà, sez. K, num. 259, d'are 60, cent. 20, lire 1927.

Lotto 28. Prato, regione Prato di Prà o Compromesso, sez. K, num. 264, d'are 34, cent. 27, lire 1097.

Lotto 29. Campo, regione Pianche, sezione K, num. 317, d'are 12, cent. 35, lire 297.

Lotto 30. Prato, regione Pianche, sez. K, numero 348 e 349, d'are 30, cent. 40, lire 1034.

Lotto 31. Campo e pascolo, regione Pascolo Rotondo, sez. K, numero 475 e 476, d'are 50, cent. 30, lire 1711.

Lotto 32. Campo, regione Sabioncello, sez. K, num. 520, d'are 50, cent. 70, lire 964.

Lotto 33. Campo, regione Cavirolo, sezione K, num. 527, d'are 99, cent. 35, lire 2385.

Lotto 34. Campo, regione S. Bernardo, sez. K, num. 583, metà ponente, d'are 105, cent. 32, lire 3064 50.

Lotto 34*bis*. Campo, stessa regione San Bernardo, sez. K, num. 583, metà levante, d'are 105, cent. 32, lire 3064 50.

Lotto 35. Campo, regione Cantarana, sez. K, n° 745, d'are 35, cent. 70, lire 964.

Lotto 36. Prato, regione Prato di Ferro, sez. L, n° 8, d'are 18, cent. 50, lire 981.

Lotto 37. Prato, regione Alteni del Castello, sez. L, numero 132 e 133, d'are 50, cent. 70, lire 2252.

Lotto 38. Prato, regione Valdonna, sezione L, n° 170, d'are 18, cent. 90, lire 700.

Lotto 39. Campo, regione Fonte Antico, sez. L, numeri 483 e 484, d'are 45, lire 1440.

Lotto 40. Campo, regione Tepice, sez. M, num. 163, metà levante, d'are 81, cent. 10, lire 2352.

Lotto 40 *bis*. Campo, stessa regione Tesine, sez. M, n. 163, metà ponente, di are 81, cent. 10, lire 2352.

Lotto 41. Prato, regione Tetto Antonio, sez. M, n. 300, d'are 56, cent. 11, lire 1908.

Lotto 42. Campo, regione Listello, sezione M, numero 382, d'are 35, cent. 49, lire 1136.

Lotto 43. Campo, regione Olmi, sez. M, n. 417, d'are 35, cen. 50, lire 1240.

Lotto 44. Campo, regione Olmi, sez. M, n. 419, d'are 66, cent. 77, lire 2545.

Lotto 45. Campo, regione Barrera, sez. M, numero 504, d'are 39, cent. 70, lire 1469.

Lotto 46. Campo, regione Fornace, sez. M, n. 551, d'are 43, cent. 10, lire 1595.

Lotto 47. Campo, regione Prato Doneo, sez. Q, n. 142, 143, d'are, 43, cent. 15, lire 950.

Lotto 48. Prato, regione Prato Doneo, sez. R, n. 105, d'are 64, cent. 40, lire 2383.

Lotto 49. Campo, regione Salisbechis, sez. R, n. 365, d'are 45, lire 828.

Lotto 50. Campo, regione Rivo Secco, sez. S, n. 54, d'are 80, cent. 20, lire 2166.

Lotto 51. Campo, regione Rivo Secco, sez. S, n. 83, d'are 60, cent. 20, lire 1505.

Lotto 52. Campo, regione Rivo Secco o Brajda, sez. S, n. 226, d'are 73, lire 1752.

Lotto 53. Campo, regione Rivo Secco, sez. S, n. 333, metà giorno, d'are 77, lire 1848.

Lotto 53 *bis*. Campo, regione Rivo Secco, sez. S, n. 333, metà notte, d'are 77, lire 1848.

Lotto 54. Campo, regione Rivo Secco, sez. S, n. 335, d'are 83, cent. 60, lire 2174.

Lotto 55. Prato, regione via dei Maloni, sez. T, n. 67, d'are 35, lire 267.

Lotto 56. Campo, regione Pian del Coppo, sez. D D, n. 51, d'are 45, cent. 10, lire 708.

In territorio di Riva-Chieri.

Lotto 57. Prato, regione Lomello o Valle dei Prati, privo del n. di mappa, d'are 26, cent. 60, coerenti a levante il Rivo del Cavallo, a giorno Generale Pozzi, a ponente Burzio Giovanni Domenico, a notte March. D'Ormea, lire 879.

In territorio di Pralormo.

Lotto 58. Bosco, regione Piano di San Pietro, sez. A, n. 868, d'are 56, cent. 95, lire 228.

Lotto 59. Bosco, regione Piano di San Pietro, sez. A, n. 865, d'are 46, cent. 64, lire 187.

Lotto 60. Bosco, regione Valle dei Piantati, sez. B, n. 862, d'are 41, cent. 18, lire 175.

I fatali per l'aumento del vigesimo scadono alle ore 5 di sera del giorno quindicesimo successivo a quello di ciascun deliberamento da farsi avanti al notaio sottoscritto e nel suo studio in casa Burzio, quartiere Barrera dei Boschi, numero 15, piano 1°, ed ivi nelle ore d'ufficio si avrà visione dei titoli e delle condizioni della vendita.

Pojrino, il 12 ottobre 1874.

6008 Not. Tommaso Burzio.

Traslazione di rendita.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto sette corrente ottobre proferto in camera di consiglio ha autorizzato la traslazione ed il tramutamento del certificato numero 19698 nero e n. 414098 rosso, emesso a Torino il 27 maggio 1862, della rendita di L. 210, consolidato cinque per cento, iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Franchia Giuseppina vedova nata Lampiano fu Giuseppe, domiciliata in Torino, in capo ai di lei eredi Carlo ed Annetta fratello e sorella Oldano fu causidico Stefano, in parti eguali, e stante l'assegno di cui nell'atto di divisione 2 giugno 1874, rogato Bastone, in capo soltanto di detta Annetta, ossia Anna Oldano fu causidico Stefano, domiciliata in Torino, minore sotto l'amministrazione del di lei tutore ingegnere Giuseppe Mazzola.

Torino, 10 ottobre 1874.

6004 Rumiano proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 20 luglio 1874 dichiara la signora Rosa Bellettieri, Rosa, Giulia, Carolina e Giovanna dell'Aversana uniche eredi di dell'Aversana Gennaro fu Gaetano, ed ordina che in pro delle stesse la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico italiano tramuti l'annua rendita di lire centocinquantacinque, rappresentata dai certificati numero centotrentaseimila settecentosessantadue, intestato ad esso signor dell'Aversana Gennaro fu Gaetano addì 5 luglio 1867, in cartelle al portatore, che consegnerà alle dette signore Bellettieri e dell'Aversana.

Napoli, 1° ottobre 1874.

5791 Avv. Alessio Papale, domiciliato via del Duomo, n. 89, Napoli.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano con suo decreto 9 settembre 1874, n° 911, reg 15, autorizzava la signora Alberti Enrichetta vedova Zanoni, in rappresentanza dei minori di lei figli Eugenio, Carlotta, Teresa e Camillo fratelli e sorelle fu Annibale Zanoni, a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti presso la R. Direzione del Debito Pubblico italiano la cartella al portatore dell'annua rendita di lire 200 (duecento), al n° 102145 di inscrizione, come dalla polizza 30 settembre 1867, al n° 1285, sotto condizione del tramutamento di detta cartella in certificati nominativi da intestarsi in parti eguali ai minori medesimi Eugenio, Carlotta, Teresa e Camillo fratelli e sorelle fu Annibale Zanoni.

Ciò viene pubblicato a termini dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n° 5942.

5780 A. Rosa Vincenzo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze con decreto proferito dalla sezione promiscua nel 28 settembre decorso ha ordinato alla Cassa depositi e prestiti di restituire le lire 2135 e frutti relativi depositate in quella Cassa a nome delle signore Minerva e Paolina Tofani come dalla polizza di n° 37398, alla detta Minerva Tofani ed ai signori Violante Santini vedova Tofani, Virginia Tofani moglie di Vincenzo Socci, Palmira Tofani vedova di Antonio Bandinelli, Minerva Tofani e Giovanni Tofani tutti come eredi della detta Paolina Tofani, in concorso col signor cav. Alcide Sanguinetti ricevitore demaniale in Firenze.

5961 D. A. Cecchi.

DECRETO.

N. 886.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione 1ª ferie, di Milano,

Ritenuto in camera di consiglio nelle persone dei signori Carizzoni cav. dottor Gaspare presidente - Pogliani dottor Paolo giudice - Pesce dottor Vincenzo giudice;

Visto il sovraesteso ricorso del signor marchese Massimiliano Cesare Stampa Soncino;

Udita la relazione del giudice delegato;

Ritenuto che il ricorrente ha giustificata la sua domanda colla presentazione dei documenti prescritti dagli articoli 82 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, e cioè:

1° Certificato di morte del sig. Stampa dei marchesi di Soncino conte Carlo (titolare del certificato di rendita da volturarsi), comprovante essersi reso defunto in questa città il 2 gennaio 1874;

2° Copia autentica del testamento olografo 20 dicembre 1874 del suddetto signor Carlo Stampa Soncino, col quale istituì suo erede universale il richiedente di lui nipote marchese Massimiliano Cesare Stampa Soncino;

3° Atto giudiziario di notorietà eretto l'11 gennaio 1874 davanti alla pretura del locale III mandamento, da cui emerge che il preaccennato testamento del signor Carlo Stampa Soncino è l'unico conosciuto; che egli non ha lasciato discendenti od alcun altro erede necessario, e che anzi il suo nipote marchese Stampa Soncino Cesare Massimiliano trovasi già in pacifico possesso dell'abbandonata sostanza, in qualità di erede universale di esso suo zio;

4° Il certificato n. 63602, della rendita di lire 400, intestato a Stampa di Soncino conte Carlo Basilio, con rendita vincolata ad usufrutto a favore del sacerdote don Giovanni Ferrario vita sua natural durante,

Dichiara:

1° Competere al signor marchese Massimiliano Cesare Stampa Soncino, domiciliato in Milano, la proprietà del detto certificato di rendita di lire 400, quale erede universale di Stampa di Soncino conte Carlo Basilio suo zio, decesso in questa città il 2 gennaio 1874;

2° Essere quindi autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a volturare il certificato medesimo numero 63602 in data 18 marzo 1870, con godimento dal 1° gennaio detto anno, della rendita di lire 400, intestata al ripetuto conte Carlo Stampa di Soncino, al nome del signor marchese Massimiliano Cesare Stampa Soncino, ferma l'annotazione inscritta sul certificato volturando per il vincolo della rendita ad usufrutto a favore del sacerdote don Giovanni Ferrario sua vita natural durante.

Milano, li 31 agosto 1874.

Carizzoni presidente.

5942 Bernardi vicecanc.

AVVISO.

Si previene il pubblico che il sottoscritto Domenico Pallotta con istromento del giorno 9 ottobre 1874 ha revocato al di lui fratello Antonio ed al procuratore Onorato Capo qualunque procura o autorizzazione possa essere stata loro rilasciata, confermando in suo procuratore Tommaso Ricci, come al detto istromento, e si previene altresì qualunque preteso creditore del fu Gioacchino Pallotta padre comune dei detti Pallotta e del medesimo Antonio avente data certa prima del detto giorno 9 suddetto ottobre i titoli al nominato procuratore Tommaso Ricci nel vicolo d'Ascanio, num. 29, per conoscere la legittimità dei pretesi debiti, ed in specie di quelli creati dallo stesso Antonio, per conoscere se siano stati creati per l'interesse ed utilità comune onde aversene ragione nel rendiconto amichevole o giudiziale da darsi dal nominato Antonio Pallotta per base delle divisioni da farsi amichevolmente e giudizialmente, il tutto entro giorni quindici dalla inserzione della presente nel foglio officiale, e tutto ciò per non potersene allegare ignoranza.

Domenico Pallotta.

5991 Tommaso Ricci proc.

R. INTENDENZA PROV. DI FINANZA DI TREVISO

N. 21601.

AVVISO DI CONCORSO.

In seguito all'asta tenuta il giorno 22 settembre p. p. presso questa Intendenza di Finanza sul conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Asolo, venne aggiudicato provvisoriamente l'appalto al signor Luigi Gandin che dichiarò di assumerlo verso una provvigione di lire 7 74 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali, e di lire 3 74 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi.

Ora avendo il signor Marco Moretti nel termine stabilito per i fatali presentata offerta di ribasso del ventesimo alla detta provvigione, e conseguentemente obbligatosi di assumere l'appalto verso il compenso di lire 7 35 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali, e di lire 3 55 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi;

Si rende noto che alle ore dodici meridiane del giorno di martedì 3 (tre) novembre p. v., in apposita stanza d'ufficio, si terrà davanti al sottoscritto, e di chi per esso, una nuova asta a schede segrete, in ribasso al prezzo di lire 7 35 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali e di lire 3 55 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento di contabilità generale e dalle condizioni portate dal capitolato d'oneri.

Condizioni speciali.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali ed i tabacchi dal magazzino di deposito di Venezia.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa col presuntivo reddito di annue lire 180 da attuarsi nello stesso locale sotto le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n° 16 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) pel sale	Comune, macinato e raffin.	Quint. 700	» equival. a	L.	37,450 00
	Pastorizio	» 200	» »	»	2,400 00
	In complesso	Quint. 900	» »	L.	39,850 00
b) pei tabacchi		Quint. 32	» equival. a	L.	27,840 00
			In complesso	L.	67,690 00

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente a lire 2776.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle Gabelle e presso questa Intendenza provinciale delle Finanze.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati in apposito capitolato ostensibile presso gli uffizi summenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali pel valore di L. 2000
In tabacchi . . . . . » 1600
E quindi in totale in L. 3600

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento dello spaccio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati in piego suggellato la loro offerta in iscritto a questa Intendenza di Finanza.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese sopra carta da bollo da una lira.

2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali che pei tabacchi.

Per essere ammesso all'asta deve inoltre:

1. Essere depositate L. 360 corrispondenti al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3 e 4 del capitolato.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, vaglia o Buoni del Tesoro oppure in rendita del 5 per cento inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno.

2. Essere prodotto documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni delle condizioni stabilite o riferentesi ad offerte di altri aspiranti si riterranno non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore.

In quanto non si presentassero offerenti o le offerte prodotte non fossero ammissibili, il signor Marco Moretti rimarrà il deliberatario definitivo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti trattenendo quello solo del deliberatario.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la publicazione degli avvisi di concorso, quelle per l'inserzione dei medesimi nella gazzetta della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative, quelle di registro e bollo.

Treviso, li 6 ottobre 1874.

5944 *Per l'Intendente:* CICOGNA.

SITUAZIONE DEL BANCO DI SICILIA a 3 Ottobre 1874

Attivo.

Numerario immobilizzato	L.	18,000,000 »
Id. disponibile	»	1,110,812 05
Biglietti consorziali	»	15,061,785 »
Id. a corso legale	»	561,650 »
Portafoglio	»	26,740,983 90
Anticipazioni nelle sedi e succursali	»	4,364,604 31
Fondi Pubblici	»	1,636,020 42
Id. applicati al fondo pensioni	»	37,771 41
Boni del Tesoro	»	3,019,530 »
Cartelle fondiarie	»	651,968 85
Immobili	»	306,000 »
Depositi volontari liberi L. 855,400 » / Id. obbligatori per cauzione » 113,150 »		968,550 »
Debitori diversi in liquidazione per conto della cessata Cassa di Sconto	»	80,962 17
Effetti all'incasso in C/C	»	669,465 72
Tesoro dello Stato C/ anticipazioni statutarie	»	3,024,964 »
Diversi	»	585,634 61
Credito fondiario di Sicilia C/C	»	80,000 »
Correntisti diversi	»	1,798,376 74
Mobili	»	83,065 48
Spese diverse	»	825,584 62
Totale attivo	L.	79,607,539 28

Passivo.

Patrimonio del Banco	L.	8,000,000 »
Fedi al cassiere in circolazione	»	33,601,327 »
Fedi, polizze e polizzini nominativi id.	»	23,298,896 77
Conti correnti senza interesse (Madrefedi)	»	2,139,527 67
Effetti a pagare	»	118,026 12
Banca Nazionale per biglietti somministrati	»	10,561,750 »
Depositanti di oggetti e valori diversi	»	968,550 »
Tesoro dello Stato — Servizio del Debito Pubblico	»	23,815 45
Diversi	»	91,815 43
Benefizi diversi	»	12,079 81
Utili a tutto il 1873 (residuo)	»	57,802 29
Fondo pensioni agl'impiegati	»	37,771 41
Utili del corrente esercizio	»	1,577,281 33
Totale passivo	L.	79,607,539 28

Palermo, 7 ottobre 1874.

Il Segretario Generale G. Ciotti.

Il Ragioniere Capo G. Baran.

5992 Visto — *Il Direttore Generale:* A. RADICELLA.

DELIBERAZIONE. 5773

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 31 luglio 1874 ha ordinato che la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano annulli i due certificati di rendita iscritta 5 per cento intestati a Pasquale Marotta fu Giacomo di annue lire 830, sotto il num. 29384, col vincolo d'ipoteca a favore del Governo per garantia dovuta da Raffaele ed Antonio Lucente di Giovanbattista per la carica di ricevitori distrettuali di Gallipoli, e l'altro di annue lire 25 sotto il n. 9575, formi della rendita di annue lire 830 un novello certificato in testa di Nicola Spiriti fu Gaetano, erede di esso Pasquale Marotta, e col medesimo vincolo a favore del Governo per i signori Lucente, e tramuti poi in cartelle al portatore la rendita di annue lire 25, consegnandole al ricorrente Luigi Spiriti.

Chiunque possa avervi diritto ne faccia istanza a termini di legge.

Avv. Raffaele Ranieri

Strada Carbonara, n. 112 Napoli.

NOTA.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del 25 aprile 1874 il Ministero delle Finanze autorizzava la cancellazione dell'ipoteca apposta sul certificato del fondo di ammortizzazione del R. Monte Lombardo-Veneto del 31 dicembre 1859, n. 218, vincolato dal fu Luigi Pini per l'esercizio di facchino presso la dogana di Mantova.

Questa autorizzazione venne accordata sulla domanda di Rosa Pini e Margherita Belletti vedova Pini.

Chiunque vi abbia interesse potrà fare opposizione all'ottenuto svincolo.

Roma, il 9 ottobre 1874.

5977 A. Scabarro proc.

AVVISO.

Presso ricorso del sig. Antonio Gauttieri all'ill.mo presidente del tribunale civile di Roma è stato rilasciato dal sullodato signor presidente un decreto li 8 ottobre corrente di sequestro conservativo in favore del Gauttieri, a danno di monsignor Andrea Calomati, residente in Costantinopoli, sopra qualsiasi somma di danaro dovuta al Calomati dalla Congregazione di Propaganda Fide di Roma a cautela e sicurezza del pagamento del credito del Gauttieri di lire 2000, dipendente dall'obbligazione scritta del 25 luglio 1873, registrata in Roma li 30 settembre 1874, vol. 39, n. 17077.

In forza del detto decreto di conservativo sequestro si è fatto precetto ed ingiunzione alla Congregazione di Propaganda Fide, e per essa all'emin.mo e rev.mo cardinal prefetto di detta Propaganda, di ritenere sotto il vincolo del sequestro qualunque somma dovuta a monsignor Calomati fino alla concorrenza del credito del Gauttieri di lire 2000 e degli accessorii, come da atto 12 ottobre 1874 degli uscieri della R. pretura del III mandamento di Roma.

Ora, tutto ciò notificandosi a monsignor Andrea Calomati, si cita il medesimo a comparire avanti il R. tribunale civile di Roma nella 1ª udienza ordinaria che si terrà dopo il giorno 15 gennaio 1875, per rispondere alla istanza del detto signor Antonio Gauttieri che chiede confermarsi dal tribunale ed omologarsi il sequestro conservativo di cui sopra con sentenza eseguibile provvisoriamente e con la condanna di monsignor Calomati alle spese.

Roma, li 13 ottobre 1874.

5962 Avv. Alessandro Bussolini proc.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta